

**CONCESSIONE D'USO DI SPAZI, PRESSO IL
POLO CRAVINO, DA DESTINARE ALLO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
COPISTERIA E LIBRERIA UNIVERSITARIA**

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Università degli Studi di Pavia, nel quadro delle iniziative volte ad offrire a studenti, personale docente e ricercatore e personale tecnico e amministrativo, servizi per garantire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività di studio e di lavoro, intende concedere in uso, a titolo oneroso, lo spazio di sua proprietà, ad uso negozio, posto al Polo Cravino, con ingresso da Via Ferrata 11, della metratura di mq 66,00. Lo spazio in esame è ubicato sul lato sinistro dell'atrio di ingresso dell'edificio di Ingegneria e Didattica, al piano B, come meglio evidenziato nella **planimetria allegata al presente capitolato alla lettera A.**

La concessione dello spazio come sopra descritto è strumentale all'esercizio delle sotto indicate attività:

- a) servizio di copisteria, consistente nel servizio di riproduzione documentale da/su diversi supporti, nella rilegatura degli stessi nonché in eventuali servizi complementari o accessori necessari agli utenti della sede universitaria. Tale servizio potrà essere oggetto di modifiche migliorative ed integrazioni con accordo tra le parti, anche in funzione dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
- b) servizio di libreria universitaria: consistente principalmente nella vendita di materiale librario ad uso didattico

I prezzi praticati dal concessionario per i servizi richiesti ed oggetto del presente capitolato non potranno essere superiori a quelli di analoghi servizi rivolti principalmente ad un'utenza studentesca, rilevabili in esercizi commerciali simili presenti nella città di Pavia.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E AVVIO DEI SERVIZI

La presente concessione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'esercizio dovrà essere aperto al pubblico entro 1 (uno) mese dalla data di stipulazione del contratto, fatte salve eventuali cause di forza maggiore non imputabili al concessionario e risultanti da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Al termine del terzo anno, l'Università si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori tre anni alle medesime condizioni contrattuali.

L'Università, alla scadenza dei primi tre anni (qualora non intenda esercitare l'opzione di rinnovo di cui sopra) o in alternativa al termine del periodo di rinnovo del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga della concessione nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

L'eventuale decisione di rinnovare ovvero prorogare o meno la concessione rientrano nella discrezionalità dell'Università e sono quindi insindacabili da parte del Concessionario. Qualora l'Università voglia avvalersi delle facoltà sopra previste è tenuta a darne comunicazione per iscritto al concessionario, prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o lettera raccomandata AR.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare ovvero prorogare il contratto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Università.

In caso di mancato rinnovo ovvero di mancata proroga il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti decorsi i relativi termini senza necessità di disdetta.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Il canone di concessione annuo posto a base di gara, da assoggettare al rialzo, è fissato nella misura di € 5.280,00=, IVA esclusa.

Tale valore minimo del canone posto a base di gara è stato individuato applicando in via analogica le tariffe attualmente utilizzate dall'Università per altri gli spazi concessi in uso per attività similari (80 €/mq).

Il concessionario corrisponderà all'Università il canone annuo di gestione determinato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara in due rate semestrali.

Tale importo non sarà suscettibile di variazione a seguito di sospensione del servizio ovvero di riduzione / ampliamento degli orari di apertura.

La rata semestrale relativa al primo anno dovrà essere versata entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno, nella misura del 100% delle variazioni in aumento, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nel caso di contestazioni in corso, il concessionario è obbligato a pagare per intero il canone di concessione all'Università fino alla risoluzione delle controversie; non è ammessa nessuna eccezione.

Nel caso di ritardato pagamento che superi i 30 (trenta) giorni, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere tutte le somme dovute, compresi gli interessi moratori. E' fatta salva la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale che successivamente dovrà essere integrato o ricostituito.

ART. 4 – ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

L'orario di apertura al pubblico dovrà essere preventivamente concordato con l'Università e affisso all'ingresso del locale deputato al servizio.

Il servizio dovrà essere garantito in tutti i giorni di apertura della sede universitaria e dovrà svolgersi solo ed esclusivamente durante l'orario di apertura della stessa.

L'orario minimo garantito di apertura al pubblico dovrà essere pari ad almeno il 70% dell'orario di apertura della sede, con al massimo l'interruzione di una (1) ora tra le 13:00 e le 15:00 qualora l'orario superi le 7 ore. In proposito e, solo a titolo indicativo, si fa presente che:

- la sede universitaria è di norma aperta dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- la sede universitaria è chiusa il sabato e la domenica, in occasione del santo patrono e delle altre festività nazionali nonché nei giorni stabiliti, di anno in anno, dall'Università nei mesi di agosto, dicembre e gennaio;

Se i giorni lavorativi di chiusura della sede fossero inferiori a 35 nell'arco dell'anno, il servizio potrà essere sospeso previo accordo tra le parti.

Si precisa che l'accesso ai locali di esecuzione del servizio non potrà essere garantito al personale del concessionario al di fuori degli orari di apertura della sede.

Eventuali ulteriori periodi di chiusura o apertura e variazioni dell'orario di servizio dovranno essere concordati con l'Università purché richieste con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

ART. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO

Il concessionario si obbliga ad applicare agli studenti, nel rispetto della legge sull'editoria, una percentuale di sconto pari ad almeno il 10% sull'acquisto dei libri nuovi.

Con riferimento al servizio di copisteria, si precisa che:

- il servizio non dovrà subire interruzioni dovute a mancanza di materiale di consumo (toner, cartucce, carta, ecc);
- fatte salve cause di forza maggiore, il servizio non dovrà subire interruzioni anche parziali superiori a 24 ore a causa guasti dei macchinari che non siano risolvibili immediatamente dall'addetto costantemente presente (es. inceppamento carta, ecc.);

- il servizio non dovrà subire interruzioni anche parziali dovute all'installazione e alla disinstallazione delle apparecchiature e del software necessario;
- il servizio dovrà prevedere la separazione dei rifiuti prodotti, secondo le disposizioni nazionali, comunali e dell'Università;
- le modalità di erogazione del servizio saranno rese note agli utenti con appositi avvisi o altri mezzi ritenuti idonei. L'Università potrà integrare tali informazioni con propri avvisi che dovranno essere affissi nei locali di svolgimento del servizio;
- il servizio dovrà essere svolto contestualmente alla richiesta dell'utenza. Qualora per eventi particolari ciò non fosse possibile (a titolo meramente indicativo: l'intenso afflusso dell'utenza; l'ingente quantità di materiale da fotocopiare richiesto), l'effettuazione delle fotocopie dovrà essere garantita entro l'orario di chiusura della copisteria o al massimo entro il giorno successivo. L'impossibilità di ottemperare ai suddetti obblighi è causa di risoluzione del contratto senza alcun onere per l'amministrazione concedente e fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 6– CONSEGNA DEI LOCALI

Contestualmente alla stipula del contratto l'Università provvederà alla consegna dei locali al concessionario per l'allestimento del servizio.

I locali saranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano; delle operazioni di consegna verrà redatto apposito verbale.

L'Università dichiara che i locali sono conformi alle vigenti normative in materia sanitaria, ambientale, di inquinamento e di sicurezza antinfortunistica, al fine dello svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

ART.7 – ARREDAMENTO E ALLESTIMENTO

Spetta al concessionario, con oneri a proprio carico, la dotazione strumentale e l'arredo dei locali per lo svolgimento del servizio.

Spetta inoltre al concessionario l'eventuale ulteriore adeguamento dei locali per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, previa autorizzazione dell'Università.

Gli arredi e le attrezzature dovranno essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche. Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature dovranno essere rimossi dal concessionario ripristinando lo stato dei luoghi.

Il concessionario deve garantire sin al momento della prima installazione che tutte le apparecchiature e attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi in oggetto siano conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti per le stesse, prive di difetti e risultino in regolari condizioni di efficienza e funzionamento.

Il concessionario deve effettuare, nell'ambito del servizio di manutenzione alle proprie attrezzature ed apparecchiature, tutte le necessarie messe a punto, riparazioni e sostituzioni di parti, al fine di mantenere le stesse in ottimali condizioni di funzionamento per tutta la durata contrattuale.

ART.8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio in oggetto con la massima cura, professionalità e diligenza fornendo all'utente finale un servizio di ottima qualità.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi inerenti alla conduzione del servizio (licenze, permessi, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente) per i quali risponde in via

esclusiva, sollevando l'Università da qualsivoglia responsabilità in merito.

ART.9 – UTENZE E SPESE

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui agli artt.1609 e 1621 c.c. sono a carico del concessionario, il quale prima di eseguire gli interventi dovrà acquisire il parere favorevole dell'Area Tecnica Informatica. L'Università si sostituirà al concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente e la relativa spesa dovrà essere rimborsata all'Università entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione, a seguito di presentazione della documentazione giustificativa.

Nel corso di esecuzione del contratto, l'Università si riserva di procedere a controlli e verifiche in merito allo stato manutentivo del locale concesso in uso attraverso l'effettuazione di sopralluoghi, previa segnalazione scritta al concessionario.

La manutenzione straordinaria dei locali oggetto di concessione è a carico dell'Università.

Le spese di funzionamento (acqua e condizionamento) ivi comprese quelle relative all'utilizzo e delle parti e dei servizi comuni (corridoi, bagni, ascensori, pulizia corridoi antistanti) sono a carico dell'Ateneo.

Sono a carico del concessionario i costi indicati all'art.7 (arredi, apparecchiature e attrezzature necessarie allo svolgimento della propria attività, ivi compresa la manutenzione delle stesse e dei consumabili – carta, toner, ecc.).

Le spese per il riscaldamento saranno anticipate dall'Università e rimborsate dal concessionario al termine di ciascuna annualità contrattuale. Il costo del riscaldamento sarà calcolato proporzionalmente alle spese sostenute dall'Ateneo per riscaldare l'intero edificio di Ingegneria e didattica; la proporzione sarà calcolata in base alla volumetria del locale concesso in uso rispetto alla volumetria totale del fabbricato pari a 60.000 mc.

Le spese per l'energia elettrica verranno anticipate dall'Ateneo e addebitate al termine di ciascuna annualità contrattuale proporzionalmente ai consumi misurati da apposito sistema installato.

Le spese telefoniche e telematiche verranno anticipate dall'Ateneo e rimborsate, al termine di ciascuna annualità contrattuale, in base ai consumi.

Ai fini della determinazione dei costi unitari delle varie utenze si farà riferimento ai costi unitari dei contratti in essere presso l'Ateneo

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ateneo in materia di apertura e chiusura dei locali nonché in materia di riscaldamento e condizionamento.

Sono a carico del Concessionario le spese per le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio e di vendita; con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta sarà anticipata dall'Ateneo e rimborsata dal concessionario al termine di ciascuna annualità contrattuale proporzionalmente alla superficie del locale occupato.

Eventuali spese per la sicurezza del locale (allarmi, telecamere ecc) restano a carico del concessionario e dovranno esse preventivamente autorizzate dall'ateneo .

ART.10 – DIVIETO DI CONCESSIONE IN SUB-UTILIZZO

E' fatto divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuita, pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto e colpa del concessionario, ai sensi dell'art.1456 c.c..

L'eventuale relativo silenzio e acquiescenza dell'Università non potrà avere alcun effetto favorevole per il concessionario.

ART.11 – MIGLIORIE, ADDIZIONI E MODIFICHE

Nel corso di esecuzione del contratto, il concessionario non potrà eseguire migliorie, addizioni o modifiche al locale concesso in uso, senza l'autorizzazione scritta dell'Area Tecnica Informatica. Il relativo silenzio o acquiescenza dell'Amministrazione concedente non avrà alcun effetto

favorevole nei confronti del concessionario.

Nel caso di opere non autorizzate è fatto salvo il diritto di ottenere l'eventuale riduzione in pristino ad esclusiva cura e spese del concessionario.

ART.12 – RESTITUZIONE DEI LOCALI

Alla scadenza del contratto il concessionario sarà tenuto alla restituzione del locale nelle migliori condizioni, salvo il normale degrado dovuto all'uso.

ART.13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il concessionario dovrà osservare le norme derivanti dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizioni in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

L'Università è espressamente sollevata da ogni obblighi e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal concessionario all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

Il personale sarà provvisto di tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART.14 - RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO IN RELAZIONE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Il concessionario è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di fotocopie e tutela del diritto d'autore.

Il concessionario si assume ogni responsabilità relativa alla violazione delle norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie protette dal diritto d'autore.

Per garantire il rispetto della normativa e degli accordi richiamati, per quanto concerne il diritto di riproduzione, è necessario che il concessionario intraprenda delle azioni organizzative che affrontino il problema del controllo dei comportamenti degli utenti nella prospettiva della prevenzione.

Presso il locale adibito allo svolgimento del servizio il concessionario è tenuto a esporre in modo visibile all'utenza apposita segnaletica che richiama all'osservanza della legge sul diritto d'autore e che riporti le modalità di effettuazione del servizio in conformità alle norme sul diritto di riproduzione.

ART. 15 – SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni relative alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di protezione in relazione all'attività da eseguire.

Il concessionario dovrà fornire all'Università, entro 5 giorni dall'avvio del servizio, il piano di emergenza e di evacuazione relativo agli ambienti di lavoro in cui operano i propri dipendenti.

Non sono rilevabili interferenze; gli oneri per la sicurezza risultano pari a zero.

Il concessionario si impegna al rispetto delle misure generali di prevenzione e protezione e delle norme vigenti presso l'Ateneo.

ART.16 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario è costituito custode dei locali e di quanto contenuto in esso a qualsiasi titolo e pertanto è responsabile verso l'Amministrazione concedente ed i terzi dei danni causati a persone o a cose da quanto abbia in custodia.

L'Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del concessionario che si trovino nei locali dell'Università, per cui solo al concessionario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Università sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Il concessionario solleverà l'Università da qualsiasi responsabilità civili, diretta o indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

A copertura delle predette responsabilità il concessionario dovrà stipulare un'adeguata polizza RCT/RCO per un massimale unico minimo per sinistro pari a € 1.500.000.00= (ove il massimale non fosse sufficiente a coprire l'entità del danno il concessionario provvederà a sostenere direttamente tutti gli oneri imputati allo stesso) in prima persona. per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia all'Università – con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio – almeno 10 giorni prima della consegna dei locali, l'Università di Pavia dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi,

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora in concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 20.

Il concessionario si impegna a fornire all'Università, documentazione atta alla continuità delle coperture assicurative dallo stesso attivate (copia della polizza quietanzata e successive quietanze di pagamento) .

L'Università, in qualità di proprietario dell'immobile, ha stipulato polizza incendio e polizza di R.T.C.; pertanto, il concessionario si impegna a comunicare all'Università ogni eventuale sinistro derivante da fatti riconducibili alla responsabilità dell'Università.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro 24 ore dal fatto e dovrà contenere la data e la presunta causa del sinistro, i nominativi degli eventuali danneggiati, i possibili testimoni, l'elenco dettagliato dei danni subiti.

ART. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Previo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al concessionario, l'Università si riserva la facoltà di interrompere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edili od impiantistici nello stabile o nel locale oggetto della concessione.

Il termine di cui sopra può essere motivatamente abbreviato in caso di urgenza indifferibile, ferma restando la necessità di comunicazione scritta da parte dell'Università al concessionario.

Esclusivamente in tale caso, l'indennità annua che il concessionario deve corrispondere sarà ridotta proporzionalmente all'effettivo periodo di interruzione.

In caso di sciopero da parte del concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul corretto e regolare svolgimento del servizio, l'Università dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanza.

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'Università per consentire l'assunzione delle relative determinazioni del caso.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Università si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione della sanzioni previste.

ART. 18 – CAUZIONE

Ai fini della stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% dell'importo del canone di concessione riferito all'intera durata del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006.

L'Università provvederà allo svincolo della cauzione alla scadenza del contratto.

Nel caso in cui l'Università si avvallesse della facoltà di proroga di cui al precedente art.2, il concessionario dovrà procedere all'integrazione della cauzione per la nuova durata contrattualmente prevista.

ART.19 – PENALI

L'Università, qualora l'avvio del servizio dovesse subire ritardo rispetto ai termini previsti dal precedente art.2, comma 2, applicherà una penale pari a € 150,00=. Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

L'Università, nel caso di violazione ad uno o più obblighi indicati nel presente capitolato, sarà legittimata ad applicare una penale in misura variabile da € 100,00 ad € 1.000,00=. Sulla base dell'entità della violazione accertata. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con il concessionario. L'importo della penale sarà trattenuto dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata, con le somme eventualmente prelevate, entro 10 giorni dalla notifica dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto dopo quindici giorni dalla messa in mora senza esito, con le modalità di cui al successivo art.20.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' facoltà dell'Università risolvere il contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato o ritardo avvio del servizio per oltre 30 giorni naturali, successivi e continui dal termine indicato dall'art.2, fatto salvo eventuali casi di forza maggiore;
- interruzione del servizio protratta per oltre dieci giorni, salvo che dette interruzioni dipendano da forza maggiore, le quali dovranno essere giustificate ai sensi del precedente art.17;
- in caso di ritardato pagamento dell'indennità di concessione, anche parziale, superiore a

- 30 giorni;
- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, di leggi e regolamenti;
 - in caso di applicazione di n.3 penali all'anno;
 - qualora il concessionario non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui al precedente art.16.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Università diffiderà il contraente, a mezzo PEC ovvero raccomandata AR., ad eliminare tale inosservanza entro un termine di 15 giorni.

Qualora, ciò nonostante, l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell'Università risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione universitaria ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, ivi compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 21 - RECESSO

L'Università potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne il concessionario delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'art.1671 c.c.

ART.22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

ART.23- SPESE

Le spese di bollo nonché ogni eventuale onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università graveranno sul concessionario.

ART.24 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversie inerente l'applicazione del presente contratto la competenza spetta al Foro di Pavia.

ART.25 – PRECISAZIONI E RINVIO

Si precisa che alla presente concessione non è applicabile la disciplina relativa alle locazioni commerciali.

I locali come sopra messi a disposizione sono destinati allo svolgimento dell'attività descritta nel presente capitolato e non vengono concessi in locazione. Il loro affidamento al concessionario è solo strumentale all'espletamento del servizio oggetto di gara, che costituisce l'esclusivo interesse dell'Ateneo concedente.

Il corrispettivo per la concessione è da assoggettare ad I.V.A. nella misura ordinaria. La prestazione si configura ai fini tributari come obbligazione di permettere, in base all'art. 3 del D.P.R. 633/1972.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del codice civile.